

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 25 maggio 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 10 /2020

**OGGETTO: LE INDENNITÀ PER L'EMERGENZA "COVID-19" DEI MESI DI APRILE E MAGGIO E LA RIPRESA DEI VERSAMENTI /ADEMPIMENTI PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO**

## **INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti € 600 PER IL MESE DI APRILE**

L'art. 84, comma 4, DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" **estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell'indennità di € 600**, riconosciuta dall'art. 28, DL n. 18/2020 a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. Si rammenta che l'indennità spetta ai seguenti soggetti:

- **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco, ossia agli **agenti / rappresentati di commercio**.

Possono usufruire dell'indennità **anche ai soci di società di persone / capitali** iscritti alle Gestioni dell'INPS (ad esempio, IVS). L'indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

Come sopra accennato, il comma 12 del citato art. 84 subordina l'erogazione delle **nuove indennità** alla presentazione di un'apposita domanda all'INPS.

Per l'indennità in esame, coloro i quali hanno già presentato la domanda per il mese di marzo **non sono tenuti ad una nuova richiesta: l'erogazione dell'indennità avverrà in modo automatico**.

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

Al fine di sostenere i **soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA**, il Decreto in esame prevede all'art. 25 il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- a condizione che **l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**: in pratica una riduzione del almeno del 33%.  
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi;  
Il contributo **spetta anche** in assenza del requisito in esame:
  - **ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019**;
  - ai soggetti che "a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...".
- **ai titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR nonché ai soggetti con **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi **non superiori a € 5 milioni nel 2019**.

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.03.2020.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019** nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.


# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a:**

- **€ 1.000** per le persone fisiche;
- **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



## DOMANDA DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve **presentare un'istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- **esclusivamente in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Si attendono chiarimenti con uno specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate circa le modalità di effettuazione dell'istanza / contenuto informativo / termini di presentazione.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

## **INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. € 600 PER IL MESE DI APRILE**

L'art. 84, comma 1, DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" **estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell'indennità di € 600**, riconosciuta dall'art. 27, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" a favore dei seguenti soggetti:

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020.**

**N.B.** Il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

**Sono esclusi** dall'agevolazione in esame i **lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale** (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;

iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 12 del citato art. 84 subordina l'erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un'apposita domanda all'INPS. Tuttavia si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo **non siano tenuti ad una nuova richiesta.**

## **INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. NUOVA INDENNITÀ DI € 1.000 PER IL MESE DI MAGGIO**

L'art. 84, commi 2 e 3, DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" prevedono altresì il riconoscimento di un'indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 19.5.2020** (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) **iscritti alla Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.**

**NB: Il reddito** è calcolato secondo il **principio di cassa** come **differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute** nel predetto periodo e nell'esercizio dell'attività, **comprese le eventuali quote di ammortamento.**

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve **presentare una specifica domanda all'INPS** al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. L'INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate la quale comunica allo stesso Istituto l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti;

- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

## **INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE**

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali). Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private ed in particolare:

- sono state definite le condizioni necessarie per poter accedere all'agevolazione in esame, ossia conseguimento di un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
  - non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
  - compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
- è stata quantificata in **€ 600 l'indennità riconosciuta (per il mese di marzo)**;
- sono stati definiti:
  - i concetti di cessazione / riduzione / sospensione dell'attività;
  - le modalità di attribuzione dell'indennità.

L'art. 78, DL n. 34/2020 estende la **spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda **non sia**:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

**Per l'accesso all'indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.**

## **RIPRESA DEI VERSAMENTI / ADEMPIMENTI: LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RILANCIO"**

Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti il Decreto contiene le seguenti novità:

### **1 l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

**non è dovuto** il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal Mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

### **2 la proroga al 16.9.2020:**

- della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.**